

CALENDARIO VENATORIO 2009 – 2010

La stagione venatoria ha inizio il 2 settembre 2009 e termina il 31 gennaio 2010.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) dal 2 settembre al 16 dicembre:

tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 2 settembre al 31 dicembre:

merlo;

c) dal 2 settembre al 31 gennaio:

colombaccio;

d) dal 2 settembre al 14 gennaio:

marzaiola, mestolone, codone, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia;

e) dal 20 settembre al 6 dicembre:

lepre comune, coniglio selvatico, pernice rossa, starna, fagiano;

f) dal 20 settembre al 31 dicembre:

allodola, quaglia;

g) dal 20 settembre al 31 gennaio:

volpe, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente;

h) dal 18 ottobre al 17 gennaio:

cinghiale;

ai fini del contenimento e prevenzione dei danni all'agricoltura è consentito l'abbattimento della specie, nelle forme previste dal presente calendario, nei giorni domenica 27 e mercoledì 30 settembre e sabato 3 ottobre, nonché nelle giornate di mercoledì 20, domenica 24 e sabato 30 gennaio 2010.

g) dal 4 ottobre al 22 novembre:

coturnice.

i) dal 4 ottobre al 31 gennaio:

beccaccia.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:

- **settembre:** mercoledì 2 – sabato 5 – domenica 6 – domenica 20 – mercoledì 23 – sabato 26 – domenica 27 – mercoledì 30;
- **dall' 1 ottobre al 31 gennaio:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando che il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna e coturnice è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- **dall' 1 ottobre al 30 novembre:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì;

- Nei giorni **2 - 5 - 6 settembre**, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale. L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall'inizio dell'attività venatoria. E' altresì vietato, prima delle dodici ore, segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna ed alla coturnice, su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC., inoltre potrà vietare la caccia alla beccaccia qualora si manifestino condizioni climatiche avverse ai fini della conservazione della stessa specie.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

1.Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre:	dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30 dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15
ottobre:	dal 01 al 24 - ore 6.00 / 19.00 (vige l'ora legale) dal 25 al 31 - ore 5.15 / 18.00
novembre:	dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15 dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre:	dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40 dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio:	dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15 dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45

Fanno eccezione:

- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad una ora dopo il tramonto;
- la caccia alla beccaccia inizia un ora dopo gli orari di cui sopra .

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

- 1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
- 2) fagiano e starna - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
- 3) cinghiale - n. 1 capo;

le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;

b) selvaggina migratoria

- 1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
- 2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
- 3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
- 4) colombacci - n. 6 capi;
- 5) beccacce - n. 3 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.

Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d'Interesse Comunitario (S.I.C.)

Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d'Interesse Comunitario valgono le seguenti prescrizioni.

- a. E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
- b. Non è consentita la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- c. E' vietato l'esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
- d. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe I dall'articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d'acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
- e. E' vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus).
- f. E' vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula).
- g. E' vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5, del DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.
- h. E' vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell'ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d'incidenza.
- i. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

j. Nella caccia la cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell'Orso marsicano), valgono le seguenti disposizioni:

- 1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
- 2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
- 3) Durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra.

Ulteriori Prescrizione nelle ZPS

- a) E' vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o, seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
 - gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio estinzione; le introduzioni di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell'allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art.12 del medesimo DPR 357/97;
 - le attività zootecniche.
- b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio, comprese quelle finalizzate all'addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
- c) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi d'acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.
- d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione (Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
- e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.

Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.

Caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale è svolta in forma individuale, in braccata ed in girata.

La Provincia regolamenta la caccia al cinghiale in forma collettiva e individua le zone di caccia sulla base della presumibile consistenza e delle condizioni di danno arrecate dall'ungulato.

Per praticare la caccia al cinghiale in forma collettiva è necessario presentare richiesta all'Amministrazione provinciale competente per territorio che, anche previo accordo con le Province interessate delle Regioni limitrofe, stabilisce altresì la composizione delle squadre di

caccia. In presenza di calendari con aperture con periodi di caccia al cinghiale differenziati vale il principio della reciprocità.

Caccia di selezione

La caccia di selezione, subordinata a preventivi censimenti faunistici, è consentita al daino, al capriolo ed al cinghiale, sulla base di specifiche regolamentazioni provinciali.

Le Province possono autorizzare tale tipo di caccia a far tempo dal 1° agosto previa predisposizione dei relativi piani di abbattimento.

La caccia di selezione al capriolo è consentita nei seguenti periodi:

Maschi di classe I e II: 15 agosto – 31 ottobre 2009 e 1° giugno – 15 luglio 2010;

Femmine e giovani di classe 0: 2 gennaio – 15 marzo 2010. Il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì

Forma di caccia prescelta (Opzione)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Provincia di residenza entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopraccitate è svolto dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 5.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna e coturnice, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, a domanda, da presentare con le modalità di cui all'art. 15, comma 8, della L.R. 7/95, come modificato dall'art. 22 della L.R. 21/2000, all'Amministrazione provinciale competente per territorio, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

Tesserino di caccia

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare i relativi moduli ed a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia relativi ai cacciatori in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il giorno di caccia, barrare l'A.T.C. prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti, il sesso, l'orario di abbattimento, nonché apporre un cerchietto intorno alla crocetta del capo di stanziale abbattuto qualora lo stesso capo venga depositato a casa o in macchina.

Per quanto riguarda le specie migratorie va indicato, in modo indelebile e negli spazi all'uso destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti.

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. A tal fine la Regione determina la capienza massima come previsto dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, ivi residenti, qualora non intervengano nuovi rapporti in materia venatoria tra il Governo italiano e la stessa Repubblica, la Struttura regionale competente provvede a trasmettere un quantitativo di tesserini della Regione, corrispondente al numero dei cacciatori che hanno chiesto di esercitare l'attività venatoria nella Regione Marche, tramite l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, al competente ufficio in materia di caccia della Repubblica stessa.

Per consentire l'elaborazione dei dati ai fini della gestione di un sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistico-venatoria, il cacciatore deve consegnare il tesserino della presente stagione venatoria al Comune di residenza al termine dell'annata e, comunque, non oltre il mese di febbraio 2010.

L'annotazione, sia delle giornate di caccia che dei capi abbattuti, oltre che ad assolvere ad un preciso obbligo di legge consente di acquisire elementi utili ai fini della futura programmazione faunistico venatoria del territorio regionale, con particolare riferimento allo svolgimento di un più soddisfacente esercizio venatorio.

Allenamento ed uso dei cani

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, nei seguenti giorni: agosto 16 – 19 – 22 – 23 – 26 – 27 – 29 – 30, settembre: 9 – 12 – 13 – 16 del mese di settembre, dalle ore 6.00 alle ore 20,00. L'allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E' comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Per l'allenamento e per l'esercizio venatorio ogni cacciatore può disporre di non più di due cani, qualora ricorra a razze da cerca o da ferma. Nell'ipotesi di utilizzo di cani segugi il limite è fissato in non più di sei esemplari per squadra.

Per la caccia alla volpe e al cinghiale, svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui sopra.

Le Amministrazioni provinciali, tenuto conto della dislocazione, del numero, della superficie complessiva e dei relativi periodi di funzionamento delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite a norma dell'art. 33 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, possono ridurre il periodo e l'orario di allenamento dei cani fissati dal presente calendario venatorio. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentite le Amministrazioni provinciali e gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Divieti e limitazioni

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia;

A protezione dei nidi e dei nidiatei appartenenti alle specie terricole, stanziali e non, sull'intero territorio della Regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie derivanti dalle colture graminacee e leguminose, da erbe pratensi, palustri ed infestanti in campagna, da arbusti e da erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi d'acqua in genere nonché lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e strade ferrate a distanza di mt. 100 dagli argini laterali di dette strade. Il divieto di cui trattasi non sussiste nelle campagne per i periodi consentiti dagli usi agricoli locali, purché l'incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone, animali e cose. Il materiale risultante dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili può essere incendiato purché riunito in cumuli. L'operatore deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna - il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi

calendari venatori, a decorrere dal 20 settembre 2009. Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 1° ottobre - 15 novembre 2009.

Sanzioni

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.